

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1988

che autorizza gli aiuti del Portogallo a favore di imprese dell'industria carboniera per l'anno 1988

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(88/558/CECA)

## LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2064/86/CECA della Commissione, del 30 giugno 1986, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (\*),

considerando quanto segue:

I

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 della decisione n. 2064/86/CECA, il governo portoghese ha notificato alla Commissione, con lettere del 29 aprile, del 16 maggio e del 1° agosto 1988, gli interventi finanziari che intende effettuare direttamente o indirettamente a favore dell'industria carboniera nel 1988. È stato sottoposto all'approvazione della Commissione, conformemente alla predetta decisione, un aiuto alla copertura delle perdite di esercizio per un importo di 279 965 000 Esc.

Tale aiuto è destinato a compensare la differenza esistente tra i costi e i ricavi medi prevedibili per ogni tonnellata estratta. L'aiuto non supera le perdite di esercizio previste e risulta pertanto conforme al disposto dell'articolo 3, paragrafo 1 della decisione summenzionata.

L'aiuto in questione serve ad evitare chiusure precipitose di sedi estrattive e rientra nel quadro di una politica regionale di diversificazione industriale. Contribuisce pertanto a risolvere i problemi sociali e regionali legati all'andamento dell'industria carboniera, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino.

II

Per quanto riguarda la compatibilità degli aiuti previsti a favore della produzione corrente per il 1988 con il buon funzionamento del mercato comune si può constatare quanto segue:

- per il 1988 non è prevista alcuna difficoltà di approvvigionamento;
- i prezzi del carbone portoghese non dovrebbero, in linea di massima, risolversi nel 1988 in un aiuto indiretto alle industrie consumatrici.

Alla luce di quanto precede si può concludere che gli aiuti previsti per il 1988 a favore della produzione corrente dell'industria carboniera portoghese sono compatibili con il buon funzionamento del mercato comune.

III

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2 della decisione n. 2064/86/CECA, la Commissione deve accertarsi che gli aiuti diretti da essa autorizzati per la produzione corrente rispondano esclusivamente agli scopi enunciati negli articoli da 3 a 6 della decisione stessa. In particolare, essa dovrà essere informata dell'entità e delle modalità di ripartizione dei versamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Il Portogallo è autorizzato a concedere all'industria carboniera, a decorrere dal 1° gennaio 1988, per l'anno civile 1988, un aiuto per un importo non superiore a 279 965 000 Esc, destinato a coprire le perdite di esercizio.

## Articolo 2

Il governo portoghese comunica alla Commissione, entro il 30 giugno 1989, l'importo effettivamente versato nel 1988.

## Articolo 3

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1988.

Per La Commissione

Nicolas MOSAR

Membro della Commissione

(\*) GU n. L 177 dell'1. 7. 1986, pag. 1.